



Expert.ai S.p.A.

**PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO INSIDER**

INDICE

1.	FINALITÀ DELLA PROCEDURA	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	INFORMAZIONE PRIVILEGIATA	4
4.	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI	5
5.	VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE	6
6.	DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PREDISPOSIZIONE DEL COMUNICATO	7
7.	PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO.....	8
8.	RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
9.	COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI.....	11
10.	SONDAGGI DI MERCATO	12
11.	DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI C.D. <i>RUMOUR</i>	12
12.	DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO.....	12
13.	INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI	13
14.	REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	13
15.	CARATTERISTICHE DEL REGISTRO INSIDER.....	14
16.	CONTENUTI MINIMI DEL REGISTRO INSIDER	15
17.	COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	15
18.	VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA	15
	DISPOSIZIONI FINALI.....	15
20.	MODIFICHE.....	16
	Allegato A	17
	Allegato B.....	20
	Allegato C	23

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

- 1.1. La presente procedura (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) nonché l’istituzione e la tenuta del Registro Insider da parte di Expert.ai S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”), in virtù della quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- 1.2. La Procedura è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo EX**”) possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti – quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti – ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.
- 1.3. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 febbraio 2014 e successivamente modificata e integrata in conformità con la disciplina di volta in volta applicabile.
- 1.4. Si precisa che le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA – *European Securities and Markets Authority* (ivi inclusi gli “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate” pubblicati dall’ESMA e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale (“Orientamenti ESMA sul Ritardo”) e le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione sul proprio sito istituzionale) nonché alle Linee Guida in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate dalla Consob in data 13 ottobre 2017.

- 1.5. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“**Regolamento Emittenti EGM**”), dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:

Autorità Competente: indica la Consob (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*).

Destinatari: i destinatari della presente Procedura, ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti della Società e del Gruppo EX, nonché gli altri soggetti che

agiscono in nome e per conto della Società o delle società del Gruppo EX, ovvero che hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.

EGA: indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM e dal Regolamento Euronext Growth Advisor approvati da Borsa Italiana S.p.A.

Informazione Privilegiata: indica qualsiasi informazione che risponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate all'articolo 3 della presente Procedura.

Informazione Rilevante: indica ciascuna informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale; si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

Investor Relations Manager: indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società, i cui dati e recapiti sono riportati sul sito internet della Società.

Linee Guida: indica le Linee Guida n. 1/2017 in materia di Gestione delle Informazioni Privilegiate adottate dalla Consob.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato e i regolamenti di attuazione dello stesso.

Organo Delegato: indica ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

Referente Informativo: indica i soggetti interni alla Società che si occupano della gestione della presente Procedura in caso di rapporti con soggetti esterni all'organizzazione della Società e delle sue Controllate.

SDIR: il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del TUF, del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati sul sito internet della Società.

Strumento Finanziario: indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni su EGM ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato,

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*").

3. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- 3.1. Per Informazione Privilegiata si intende un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'Emittente o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.

3.2. Ai fini della definizione di Informazione Privilegiata:

- a) un'informazione si ritiene di "*carattere preciso*" se:
 - i. si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti e che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso; e

- b) per "*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati*" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

3.3. Anche una tappa intermedia in un processo prolungato può essere considerata un'Informazione Privilegiata. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare - o che determina - una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come Informazioni Privilegiate.

3.4. In relazione alle Controllate, ai fini dell'applicazione della presente Procedura, rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Controllate medesime.

4. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI

4.1. I Destinatari, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

4.2. I Destinatari sono tenuti a:

- a) mantenere riservati i documenti, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate pervenute in loro possesso nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;

- b) utilizzare i documenti, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
- c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; e
- d) informare tempestivamente gli Organi Delegati – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.3. I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

4.4. In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- b) utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso soggetto entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*; e
- d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

5. VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE

5.1. La valutazione in merito alla rilevanza di informazioni che riguardano la Società o le altre società del Gruppo EX è di competenza dell'Amministratore Delegato.

La valutazione spetta al Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

5.2. La gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati.

5.3. Resta in ogni caso inteso che gli Organi Delegati, ove ritenuto necessario o opportuno, hanno sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

5.4. Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata il Responsabile (come *infra* definito) formalizza questa decisione e la registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in

cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

- 5.5. Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, l'Amministratore Delegato decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 6 della Procedura o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura di ritardo ove ne sussistano le condizioni ai sensi dell'articolo 8 della Procedura e dell'art. 17, paragrafo 4, del MAR.
- 5.6. Le Controllate facenti parte del Gruppo EX e, in particolare, i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna della relativa Controllata, devono informare senza indugio gli Organi Delegati in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i dipendenti della Società sono tenuti ad informare il proprio responsabile delle informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

6. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PREDISPOSIZIONE DEL COMUNICATO

- 6.1. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, secondo le modalità previste dal presente articolo 7 della Procedura e fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 della Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.
- 6.2. Ai sensi di quanto previsto nelle Linee Guida non devono essere rese pubbliche quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente.
- 6.3. Spetta a ciascun Organo Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relations Manager. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").
- 6.4. Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati nel precedente articolo 5 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere comunicata al pubblico senza indugio a cura del Responsabile, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 6.5. Il Responsabile, unitamente all'Investor Relations Manager, redige una bozza di comunicato composto da: (i) titolo, (ii) sommario, (iii) testo e (iv) contatti societari. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi

recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito internet dell'Emittente.

- 6.6. Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 6.7. Prima della sua diffusione al pubblico mediante SDIR, la bozza del comunicato è in ogni caso trasmessa:
 - a) all'EGA, per sua opportuna informazione e per eventuali commenti;
 - b) al CFO della Società, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo EX;
 - c) all'Amministratore Delegato di una Controllata, qualora il comunicato sia relativo ad un evento che interessi tale società; e
 - d) ove ritenuto opportuno dal Responsabile, al Consiglio di Amministrazione.

7. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO

- 7.1. Ultimate le consultazioni di cui al precedente paragrafo 6.7, l'Investor Relations Manager provvede alla pubblicazione del comunicato.
- 7.2. La diffusione del comunicato avviene tramite SDIR. Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, l'Investor Relations Manager, d'intesa con l'EGA, è tenuto a preavvertire telefonicamente Borsa Italiana circa la diffusione di tale comunicato.
- 7.3. Le Informazioni Privilegiate non devono essere comunicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. A tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le sue Controllate, sino al momento in cui le medesime Informazioni privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 7.4. Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutaria o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.
- 7.5. L'Investor Relations Manager pubblica e sul sito internet della Società i comunicati stampa relativi a tutte le Informazioni Privilegiate che la Società è tenuta a comunicare al

pubblico. Gli stessi devono rimanere sul sito internet della Società per un periodo di almeno 5 anni. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle eventuali Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

8. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 8.1. La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando, congiuntamente, sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'immediata diffusione probabilmente potrebbe pregiudicare i legittimi interessi dell'Emittente;
 - b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
 - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
- 8.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni indicate dal paragrafo 8.1. che precede.
- 8.3. In presenza di una Informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valutano se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.
- 8.4. Verificata la sussistenza delle condizioni per il ritardo, la Società tramite gli Organi Delegati o il Consiglio di Amministrazione, deposita presso il proprio ufficio l'apposito modulo predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A**, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. In particolare, la società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 8.5. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
- 8.6. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo, nonché circa la necessità ovvero l'opportunità di avvalersi di tale procedura è effettuata dal Responsabile, d'intesa con le strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto dell'informazione. Qualora il Responsabile ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio

di Amministrazione.

- 8.7. Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile e le strutture aziendali interessate:
- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione;
 - b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 8.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - c) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 8.8. Qualora la Società abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 5, MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Responsabile, segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052)¹, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'art. 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).
- 8.9. Analogamente, se la Società ha in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all'art. 5 MAR, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l'operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui al precedente paragrafo 8.8).
- 8.10. Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).
- 8.11. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del paragrafo 8.1, la Società notifica tale ritardo alla Consob. Come previsto dall'art. 17, paragrafo 4, comma 4, MAR, la Società fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo solo su specifica richiesta di Consob. Tale notifica deve essere fatta dagli Organi Delegati (o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso) immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione". Finché

¹ Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall'art. 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.

8.12. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

8.13. La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (*cf.* paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida).

8.14. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al paragrafo 8.1.c) e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal paragrafo 7.4 che precede.

9. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI

9.1. Nella gestione dei rapporti con soggetti esterni all'organizzazione della Società o del Gruppo EX, quali a titolo meramente esemplificativo, consulenti, organi di informazione, investitori, analisi finanziari, controparti negoziali o contrattuali, viene individuato all'interno della Società un Referente Informativo che si occupa della gestione della presente Procedura.

9.2. La Società provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sul EGM sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

9.3. Qualora il Referente Informativo abbia ragione di ritenere che sia stato, o che è probabile che sia, violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve informare il Responsabile per procedere alla pubblicazione senza indugio di tali informazioni.

9.4. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti

(il “**Registro delle Informazioni Rilevanti**”), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest’ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider.

- 9.5. Resta in ogni caso inteso che ogni rapporto con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite degli Organi Delegati e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un’Informazione Privilegiata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione di uno degli amministratori esecutivi, sentiti – ove ritenuto necessario – i restanti amministratori esecutivi.

10. SONDAGGI DI MERCATO

- 10.1. Non comporta la violazione degli obblighi relativi al trattamento e all'uso delle Informazioni Privilegiate la loro diffusione a terzi nell'ambito di sondaggi di mercato ai sensi dell'art. 11 del MAR, cui si rinvia.

11. DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI C.D. *RUMOUR*

- 11.1. Nel caso in cui un *rumour* si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del precedente articolo 8, ovvero che sia stata comunicata a terzi ai sensi del precedente articolo 9, il Responsabile dovrà valutare se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita. In particolare, il Responsabile dovrà decidere in merito alla necessità ovvero all’opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 7, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora il Responsabile ne ravvisi l’opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 11.2. Rispetto all’obbligo di rendere pubblica l’Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un eventuale problema organizzativo della Società.

12. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO

- 12.1. Gli Organi Delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall’articolo 6 che precede. Il principio di correttezza nell’elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della programmazione aziendale.

- 12.2. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.
- 12.3. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora ad esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.
- 12.4. Gli Organi Delegati e l'Investor Relations Manager, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.
- 12.5. Gli Organi Delegati e l'Investor Relations Manager verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. consensus estimate)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

13. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI

- 13.1. I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dagli Organi Delegati e dall'Investor Relations Manager.
- 13.2. Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Organi Delegati ed i soggetti da questi autorizzati.
- 13.3. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o informazioni previsionali, gli Organi Delegati e l'Investor Relations Manager comunicheranno tempestivamente al pubblico tali informazioni.

14. REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 14.1. La Società istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore vigente*, un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "Registro Insider"), la cui tenuta è di responsabilità dell'Investor Relations Manager (il "Soggetto Preposto").
- 14.2. Il Registro Insider è gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente gli obblighi derivanti dall'applicazione della presente

Procedura e della normativa vigente, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro Insider.

14.3. La Società, nella persona del Soggetto Preposto, è tenuta a garantire che:

- a) il Registro Insider venga gestito, mantenuto e aggiornato regolarmente;
- b) la persona iscritta riceva tempestivamente una comunicazione tramite e-mail o altro mezzo idoneo recante:
 - a. l'indicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro Insider,
 - b. la cancellazione dal Registro Insider;
 - c. gli aggiornamenti delle informazioni ivi contenute;
 - d. gli obblighi normativi e regolamentari che derivano dall'aver accesso alle informazioni e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei predetti obblighi (si veda l'**Allegato B** alla Procedura).
- c) venga mantenuta evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti;
- d) venga prestata collaborazione alle Autorità competenti secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.

14.4. La Società, tramite gli Organi Delegati, può decidere di avvalersi di una società esterna al Gruppo EX per l'istituzione e la tenuta del Registro Insider, in ogni caso sotto la piena responsabilità dell'Emittente e fermo restando che la Società dovrà sempre conservare il diritto di accesso al Registro Insider.

15. CARATTERISTICHE DEL REGISTRO INSIDER

15.1. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210, attuando le previsioni del MAR, stabilisce specifiche norme tecniche relativamente al formato delle sezioni del Registro Insider, alle loro caratteristiche, contenuto e aggiornamento.

15.2. Il Registro Insider deve rispettare il modello fornito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 e deve essere istituito in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse nel Registro Insider siano preservate in qualsiasi momento. Dato che gli Strumenti Finanziari sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione EGM, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6 del MAR, alla Società è consentito inserire nel Registro Insider soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'Emittente, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate. Tali soggetti possono essere individuati in (i) componenti dell'organo di amministrazione e controllo del Gruppo EX, (ii) i dirigenti del Gruppo EX che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura della Società stessa o di una delle sue Controllate, (iii) i soggetti che all'interno della Società siano incaricati della redazione dei documenti contabili societari, (iv) la società di revisione della Società, (v) i consulenti esterni aventi accesso ad Informazioni Privilegiate il cui rapporto di collaborazione abbia carattere stabile e continuativo, (vi) tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società e (vii) i soggetti che hanno accesso

alle Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

16. CONTENUTI MINIMI DEL REGISTRO INSIDER

16.1. Il Registro Insider di cui all'articolo 15 che precede dovrà essere redatto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210, secondo il modello allegato alla presente Procedura *sub* **Allegato C**.

17. COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

17.1. Il Soggetto Preposto trasmette appena possibile all'Autorità Competente il Registro Insider o parti di esso ogniqualvolta la Società riceva espressa richiesta in tal senso.

18. VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA

18.1. Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle autorità competenti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla Procedura da parte dei Destinatari, la Società e le Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.

18.2. Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni della Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, la Società si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti nonché essere risarcita di ogni danno subito.

18.3. Inoltre, la violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, può costituire un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con possibili importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

18.4. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto avente i propri Strumenti Finanziari negoziati su EGM ovvero sul diverso sistema multilaterale di

negoziazione ovvero su mercato regolamentato.

20. MODIFICHE

- 20.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 20.2. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Allegato A

NOTIFICA DEL RITARDO

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 ED IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)

1 IDENTITA' DELL'EMITTENTE			
a)	Denominazione Sociale	[•]	
	Codice Fiscale	[•]	
2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE			
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente	[•]	
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO ²			
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata ³	[•]	
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [<i>indicare Nome del sistema SDIR</i>]	[•]	
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata	[•]	

² La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata

³ Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO ⁴				
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società			
	[•]			
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.			
	[•]			
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.			

⁴ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

[•]

Luogo e data _____ , _____

Firma

Allegato B

Modello esemplificativo di comunicazione di iscrizione

[PERSONE FISICHE e PERSONE GIURIDICHE]

[Luogo, DATA DEL DOCUMENTO]

Oggetto: Iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

[NOME COGNOME]

[SE PERSONA GIURIDICA INDICAZIONE DELLA STESSA]

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, Expert.ai S.p.A. (la **Società**) ha provveduto ad istituire l'elenco delle persone che hanno accesso regolare ad informazioni privilegiate di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito le "**Informazioni Privilegiate**" e il "**Registro**").

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla "Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del registro insider" della Società, La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro che in data [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] i Suoi dati personali sono stati inseriti nello stesso.

In particolare, in ragione dell'attività da Lei svolta, si ritiene che Lei possa avere accesso regolare a Informazioni Privilegiate, come definite dall'art. 7, Regolamento (UE) n. 596/2014, per il seguente motivo: [MOTIVAZIONE DELL'ISCRIZIONE].

A tal fine, si rappresenta che per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente la Società, o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni Privilegiate vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

È pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di

riservatezza sulle Informazioni Privilegiate cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni Privilegiate e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.* per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni Privilegiate.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Soggetto Preposto della Società, così come individuato dalla Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del registro insider della stessa.

Si ricorda inoltre che la Parte V, Titolo I-*bis*, del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-*bis* TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di Informazioni Privilegiate in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione e controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2014/596;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

È inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonde notizie false o fuorvianti o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-*ter* TUF) chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 596/2014. Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF possono essere aumentati fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- I. per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- II. per eventuali altri collaboratori, la risoluzione - anche senza preavviso - del rapporto;
- III. per gli amministratori della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere inadempiente.

La invitiamo a mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nel presente documento, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti alla Società al seguente indirizzo e-mail: [●] oppure via fax al numero [●].

La preghiamo di restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento alla Società al seguente indirizzo e-mail: [●] oppure via fax al numero [●].

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR).

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 collegandosi all'indirizzo [●].

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Soggetto Preposto della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Con i migliori saluti,

[●]

(Soggetto Preposto alla tenuta e dell'aggiornamento del Registro)

Allegato C

Formato dell'elenco dei dati personali delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate

Data e ora di creazione del presente elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate: [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso	Cognome/i del titolare dell'accesso alla nascita (se diverso/i)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate)	Numero di identificazione nazionale (se applicabile) o altrimenti data di nascita	Indirizzo privato completo (via; numero civico; località; CAP; Stato) (se disponibile al momento della richiesta dell'autorità competente)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) (se disponibili al momento della richiesta dell'autorità competente)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nel presente elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[numero e/o testo o aaaa-mm-gg per la data di nascita]	[testo]	[numeri (senza spazi)]

